

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 ottobre 2020, n. 245 Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia di Alessano (LE). **Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 113 del 28/3/2018 e del parere favorevole per ampliamento di cui alla D.D. n. 27 del 5/2/2019 per la realizzazione di una Comunità Residenziale Socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007) "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", denominata "Ziguli", per variazione degli ambienti all'interno del medesimo immobile sito nel Comune di Andrano (LE), frazione di Castiglione d'Otranto - via Turati.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa *"Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 16/07/2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta in applicazione dell'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa *"Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con D.D. n. 113 del 28/03/2018 la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andrano (LE) in relazione all'istanza della Soc. Coop. Sociale L'Adelfia con sede in Alessano (LE), per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), per n. 10 utenti (di cui n. 4 in regime di residenzialità temporanea a breve termine e n. 6 in regime di residenzialità a medio-lungo termine), come richiesto dalla medesima società istante, da realizzarsi mediante cambio di destinazione d'uso e ampliamento della C.S.R. "Ziguli" sita in Castiglione d'Otranto (frazione del Comune di Andrano) alla via Turati, con la precisazione che *"considerato che a seguito del rilascio dei sopra riportati pareri favorevoli di compatibilità"*

alla Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia per n. 10 utenti ed alla Sol levante S.r.l. per n. 16 utenti, residuano n. 6 posti/utente che, corrispondendo a meno della metà dei posti/utente previsti nel R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi della sopra riportata D.D. n. 115/2017 non possono essere attribuiti (...)”.

Con D.D. n. 27 del 5/2/2019 la scrivente Sezione, “considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL LE, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 804.239 abitanti), è di complessivi n. 32 posti utente, corrispondenti a n. 2 Comunità residenziali con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente per ciascuna;

considerato che con la D.D. n. 113 del 28/03/2018 è stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità in relazione alle richieste del Comune di Andrano su istanza della Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia per n. 10 posti utente, e del Comune di Carpignano Salentino su istanza della Società Sol levante S.r.l. per n. 16 posti utente, e che conseguentemente residuano n. 6 posti utente;

considerato che i n. 6 posti utente residui, corrispondendo a meno della metà dei posti/utente previsti nel R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi della D.D. n. 115/2017 sopra citata non possono essere attribuiti ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura;

considerato che la Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia ha proposto al Comune istanza di realizzazione per ampliamento da 10 a 16 posti utente in relazione alla tipologia di struttura residenziale ex art. 57-bis per la quale ha già ricevuto il parere favorevole di compatibilità (per n. 10 posti utente) con la suddetta D.D. n. 113/2018, e che a tal fine ha trasmesso modifiche al progetto originariamente depositato;

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, lavanderia, cucina, etc.);”

ha espresso favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andrano (LE) in relazione all'istanza della Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia di Alessano (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione, per ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti, di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), da realizzarsi mediante cambio di destinazione d'uso e ampliamento della Comunità socio-riabilitativa (art. 57 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) “Ziguli” sita nel Comune di Andrano, frazione Castiglione d'Otranto - via Turati.

Con nota prot. n. 6219 del 7/9/2020 ad oggetto “Rimodulazione Strutturale del progetto di Autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa Dedicata a persone affette da disturbo dello spettro Autistico (Art. 57 bis del R.R. 18 gennaio 2007 n. 4, così come introdotto dall'art. 6 del R.R. 8 luglio 2016 n. 0 di cui alla D.D. n. 27 del 05/02/2019) da denominare “Ziguli”, sita nel comune di Andrano (LE) frazione di Castiglione d'Otranto in via Turati. Tipologia Monospecialistica.”, trasmessa a mezzo Pec in pari data, il Sindaco del Comune di Andrano ha rappresentato quanto segue:

“Premesso che con istanza n° 1695, datata 31 Agosto 2020, acquisita il giorno successivo, al protocollo n° 6047, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale ONLUS “L'Adelfia” ha chiesto a questo Comune quanto in oggetto, allegando la documentazione tecnica necessaria, a firma dell'Arch. (omissis). Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2 adottata il 4 gennaio 2017 ad oggetto: Immobile comunale in Castiglione concesso in affitto alla Cooperativa Sociale “L'Adelfia s.r.l.” da Alessano ed adibito a comunità riabilitativa. Richiesta Autorizzazione per esecuzione lavori di ampliamento e cambio di destinazione d'uso. Determinazioni. Per quanto precede, ai fini dell'acquisizione del parere di Codesto Servizio si trasmette, in allegato, la documentazione come qui pervenuta ed elencata nella nota in parola. Ad ogni buon fine si allega, altresì, copia della nota in parola, significando che questa Amministrazione, preso atto che trattasi di opere

interne e di cambio d'uso di alcuni ambienti, si dichiara sin d'ora favorevole alla stessa con le motivazioni e con le medesime prescrizioni risultanti dalla succitata delibera di Giunta Comunale n° 2 adottata il 4 Gennaio 2017. (...).", allegando la relativa documentazione e, in particolare, la Relazione Tecnico Descrittiva, le Planimetrie e l'istanza prot. n. 1695 del 31/8/2020 con cui il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Onlus L'Adelfia ha chiesto: "la rimodulazione strutturale del progetto di Autorizzazione alla Realizzazione di una Comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa Dedicata a persone affette da disturbo dello spettro Autistico (Art. 57 bis del R.R. 18 gennaio 2007 n. 4) così come introdotto dall'Art. 6 del R.R. 8 Luglio 2016, n. 9 di cui alla D.D. n. 27 del 05/02/2019 denominata "Ziguli".

Denominata: Comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa Dedicata a persone affette da disturbo dello spettro Autistico – "Ziguli" L'Adelfia Società Cooperativa Sociale

Tipologia: MONOSPECIALISTICA

Disciplina: (...)

Si specifica che come nella precedente istanza la Struttura è collocata nello stesso Comune e nello stesso immobile.

La Comunità ha le caratteristiche indicate nell'allegato progetto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento n° 9 del 8 luglio 2016 ed i requisiti di carattere generale previsti dalla L.R. 8/2004 e ss.mm. ed ii. Ed al Reg. Reg. n° 3 del 2005.

Per tale autorizzazione presenta separata istanza per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia".

Per tutto quanto sopra esposto;

considerato:

- che il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 113/2018 ed il parere favorevole all'ampliamento di cui alla D.D. n. 27/2019 sono stati rilasciati, in relazione alle istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Società cooperativa ONLUS L'Adelfia, senza procedere ad una valutazione comparativa dei parametri strutturali relativamente ai progetti presentati dai diversi soggetti istanti, bensì sulla base del "parametro" della localizzazione territoriale;
- che l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5, 6 e 7 che:
 - "4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
 - 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*
 - 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*
 - 7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il*

termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”;

- che il termine di validità biennale del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 113 del 28/3/2018, non risultando essere stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Andrano, sarebbe scaduto il 26/7/2020 ma, a seguito dell'intervenuta sospensione dei termini di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/20 come modificato in sede di conversione (il cui comma 2 recita “2. *Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*”), che trova applicazione anche ai pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciati la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, scadrà il 29 ottobre 2020;

si propone:

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato con D.D. n. 113/2018 ed il parere favorevole di compatibilità per ampliamento rilasciato con D.D. n. 27/2019, per la realizzazione nel Comune di Andrano (LE), da parte della Società Cooperativa Sociale ONLUS “L'Adelfia”, di una Comunità residenziale di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico, art. 57 bis R.R. n. 4/2007), da ubicare nella frazione di Castiglione d'Otranto alla via Turati, per rimodulazione strutturale del progetto;
- di precisare che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Planimetria e la Relazione Tecnica allegate alla nota prot. n. 1695/2020 della Società Coop. Soc. ONLUS “L'Adelfia”, trasmessa con la nota del Comune di Andrano prot. n. 6219/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i. e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- di precisare altresì che restano fermi i termini di validità del parere favorevole di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 113/2018 e del parere favorevole di compatibilità per ampliamento di cui alla D.D. n. 27/2019, che si confermano con il presente provvedimento, i quali, non essendo stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dall'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 7 della medesima legge, scadranno, rispettivamente, in data 29/10/2020 e 5/6/2021, salvo istanza di proroga ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale rilasciato con D.D. n. 113/2018 ed il parere favorevole di compatibilità per ampliamento rilasciato con D.D. n. 27/2019, per la realizzazione nel Comune di Andrano (LE), da parte della Società Cooperativa Sociale ONLUS "L'Adelfia", di una Comunità residenziale di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (disturbi dello spettro autistico, art. 57 bis R.R. n. 4/2007), da ubicare nella frazione di Castiglione d'Otranto alla via Turati, per rimodulazione strutturale del progetto;
- di precisare che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Planimetria e la Relazione Tecnica allegate alla nota prot. n. 1695/2020 della Società Coop. Soc. ONLUS "L'Adelfia", trasmessa con la nota del Comune di Andrano prot. n. 6219/2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i. e del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- di precisare altresì che restano fermi i termini di validità del parere favorevole di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 113/2018 e del parere favorevole di compatibilità per ampliamento di cui alla D.D. n. 27/2019, che si confermano con il presente provvedimento, i quali, non essendo stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dall'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 7 della medesima legge, scadranno, rispettivamente, in data 29/10/2020 e 5/6/2021, salvo istanza di proroga ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale ONLUS "L'Adelfia", con sede legale in Alessano (LE) alla via Stazione s.n.c.;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;

- al Direttore del DSM ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Andrano (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)